

In data 10 Ottobre 2021, alle ore 21,30 in via telematica si riunisce L'Assemblea dell'Associazione, risultano presenti i Signori;

Antonio Fierro
Eriko Kawasaki,
Stefano Bosi
Riccardo Fierro
Giovanni Calderini
Carla Bondavalli
Tiziano Drago

Viene eletto Segretario il Sig. Stefano Bosi

Il Presidente Antonio Fierro relaziona sullo stato della pratica di iscrizione al registro regionale delle APS, dando lettura integrale del documento pervenuto dalla regione Emilia Romagna di sospensione del procedimento di iscrizione nel quale sono riportate una serie di richieste che richiedono la modifica dello Statuto dell'Associazione secondo le seguenti determinate:

- **Viene indicata in Art 1 l'esatta denominazione di JCK Italia Aps**
- **All' Art1 punto 3 viene modificato il testo dal precedente a quello qui riportato**
"Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato ai sensi dell'Art 8 del D.lgs 117/2017 per l'esclusivo perseguimento di attività di interesse generale di finalità civica, solidaristica e di utilità sociale, a titolo di esempio si citano attività caratteristiche dell'Associazione relative alla promozione di attività aggregative e civiche, solidaristiche e di utilità sociale oltreché ogni attività connessa compresa (a titolo non esclusivo e di esempio) pubblicazioni, organizzazione eventi ed incontri a tema e sfondo multietnico e multiculturale, ecc"
- **L'Art 2 viene modificato dall' attuale a quello qui riportato "Art.2 - Scopi e attività**
1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di promozione dell'arte nelle sue varie forme tra cui quella musicale, di attività aggregative e civiche, solidaristiche e di utilità sociale oltreché ogni attività connessa compresa (a titolo non esclusivo e di esempio) quali pubblicazioni, organizzazione eventi, mostre, incontri culturali e concerti musicali ecc che abbiano come tema centrale l'integrazione e la multiculturalità; ciò mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. Ai sensi dell'art. 5 del Dlgs 117/17 Codice del terzo settore, l'associazione svolge attività di interesse generale nei seguenti settori: Lett. d: attività culturali, corsi non professionalizzanti di interesse sociale con finalità educativa che abbiano come tema centrale le culture e le lingue del mondo, iniziative strutturate che abbiano come scopo quello di incrementare

l'interscambio culturale, l'accoglienza e la conoscenza reciproca tra Popoli e Culture; Lett. i: attività culturali di interesse sociale con finalità educativa tramite organizzazione di letture, incontri, mostre, testimonianze dirette, eventi, che abbiano come tema centrale le culture del mondo e la presenza fisica di Artisti, Attivisti, Persone di Culture e Nazionalità differenti volte a implementare la conoscenza reciproca tra Popoli e Culture; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; Lett. k: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, organizzazione di eventi atti a promuovere il turismo responsabile. In particolare, l'Associazione si propone di esercitare, in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso la promozione della cultura artistica dei vari paesi del mondo al fine di avvicinare culture differenti e talvolta lontane aumentandone la reciproca conoscenza tra popoli e persone. Ulteriori motivi vanno ricercati nella necessità di garantire uno spazio di libero confronto, di partecipazione attiva alla vita sociale e culturale, aperto e democratico in cui gli associati che lo desiderino possano sviluppare le proprie aspirazioni, nelle ragioni di quello "stare insieme" posto alla base delle esigenze associative ed impegnarsi, in particolare, nell'attiva promozione e diffusione delle attività inerenti il tempo libero, della cultura.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:

- a) la promozione di arti di paesi e culture differenti ad iniziare dalla Musica, Arti Visive, Letteratura, Storia, Arte concettuale ecc.
 - b) la diffusione di comportamenti di tolleranza ed etica nelle relazioni tra culture e popoli differenti
 - c) l'aggregazione di Istituzioni, attività imprenditoriali e individui con la finalità di creare una società basata su principi di collaborazione, comprensione, sociale ed economica
 - d) l'organizzazione di eventi, manifestazioni ed ogni altro tipo di attività atte a favorire le finalità dei propri scopi
 - e) la cura di pubblicazioni che abbiano le finalità attinenti allo scopo sociale.
 - f) la stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività.
 - g) la collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, che siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
 - h) la raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi
 - i) lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.
3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio direttivo.
4. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai

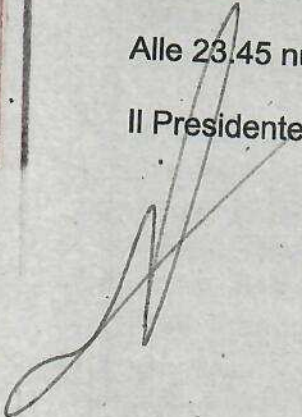
propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'associazione si affilia alla Fitel Emilia Romagna"

- **L'Art 3 f) viene modificato dall'attuale a quanto segue:** "in ottemperanza all' Art 6 D.lgs 117/2017, a titolo accessorio, secondario e sussidiario, ove ciò sia strumentale agli interessi di carattere generale di cui al presente Statuto; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale;
- **L'Art 4 viene modificato dall' attuale a quanto qui segue:**"Art 4 Soci: Possono essere soci dell'associazione, senza limitazione e discriminazione di sesso, orientamento e genere, tutti gli Esseri Umani che condividano le motivazioni e gli scopi dell'Associazione stessa.
 1. Il numero degli aderenti è illimitato.
 2. Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o enti del terzo settore che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente Statuto.
 3. Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato
- **L'Art 6 co.2 lettera d viene modificato dall' attuale a quanto qui segue:**"Art 6 "i soci hanno diritto" co2 l.d "a prendere visione dei libri sociali, con possibilità prenderne copia a semplice richiesta scritta indirizzata al Presidente, la richiesta scritta in carta libera va presentata presso la Sede dell'Associazione a mano, per via lettera raccomandata o PEC. La facoltà non è soggetta ad autorizzazione ed è liberamente esperibile, la documentazione verrà messa a disposizione 15 giorni dal pervenimento della richiesta".
- **L'Art 8 co. 8 viene modificato dall' attuale a quello che qui segue:** "Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida quando sia intervenuto almeno il 50% degli Associati intervenuti o rappresentati, ogni disposizione in terza convocazione presa a maggioranza assoluta. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- **Viene inoltre, su suggerimento dell'Ufficio preposto della regione Emilia Romagna corretto un refuso all'art.3 co.3 recependo la dicitura "utilità sociale" invece di "utilità soci" attuale.**

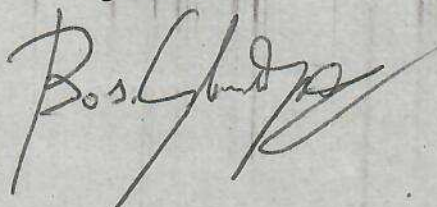
Letto e dibattuto quanto sopra, viene posta in votazione la mozione di modifiche Statutarie, l'Assemblea approva all' unanimità e delibera che vengano poste in atto immediatamente le stesse per procedere al deposito dell' Atto e la trasmissione agli uffici competenti.

Alle 23.45 null'altro essendovi da discutere e deliberare l'Assemblea si aggiorna.

Il Presidente



Il Segretario



Statuto della Associazione JCK-Italia Aps

Art. 1 - Costituzione

1. È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Associazione di promozione sociale JCK- Italia Aps con sede nel comune di Campogalliano, L.Go John Lennon 1
2. L'assemblea e il Consiglio direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'associazione.
3. Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato ai sensi dell'Art 8 del D.lgs 117/2017 per l'esclusivo perseguimento di attività di interesse generale di finalità civica, solidaristica e di utilità sociale, a titolo di esempio si citano attività caratteristiche dell'Associazione relative alla promozione di attività aggregative e civiche, solidaristiche e di utilità sociale oltreché ogni attività connessa compresa (a titolo non esclusivo e di esempio) pubblicazioni, organizzazione eventi ed incontri a tema e sfondo multietnico e multiculturale, ecc.
4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo
4. La durata dell'Associazione è illimitata.
5. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art.2 - Scopi e attività

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di promozione dell'arte nelle sue varie forme tra cui quella musicale, di attività aggregative e civiche, solidaristiche e di utilità sociale oltreché ogni attività connessa compresa (a titolo non esclusivo e di esempio) quali pubblicazioni, organizzazione eventi, mostre, incontri culturali e concerti musicali ecc che abbiano come tema centrale l'integrazione e la multiculturalità; ciò mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2. Ai sensi dell'art. 5 del Dlgs 117/17 Codice del terzo settore, l'associazione svolge attività di interesse generale nei seguenti settori:

- Lett. d: attività culturali, corsi non professionalizzanti di interesse sociale con finalità educativa che abbiano come tema centrale le culture e le lingue del mondo, iniziative strutturate che abbiano come scopo quello di incrementare l'interscambio culturale, l'accoglienza e la conoscenza reciproca tra Popoli e Culture;
- Lett. i: attività culturali di interesse sociale con finalità educativa tramite organizzazione di letture, incontri, mostre, testimonianze dirette, eventi, che abbiano come tema centrale le culture del mondo e la presenza fisica di Artisti, Attivisti, Persone di Culture e Nazionalità differenti volte a implementare la conoscenza reciproca tra Popoli e Culture; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Lett. k: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, organizzazione di eventi atti a promuovere il turismo responsabile

In particolare, l'Associazione si propone di esercitare, in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso la promozione della cultura artistica dei vari paesi del mondo al fine di avvicinare culture

differenti e talvolta lontane aumentandone la reciproca conoscenza tra popoli e persone. Ulteriori motivi vanno ricercati nella necessità di garantire uno spazio di libero confronto, di partecipazione attiva alla vita sociale e culturale, aperto e democratico in cui gli associati che lo desiderino possano sviluppare le proprie aspirazioni, nelle ragioni di quello "stare insieme" posto alla base delle esigenze associative ed impegnarsi, in particolare, nell'attiva promozione e diffusione delle attività inerenti il tempo libero, della cultura.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:

- a) la promozione di arti di paesi e culture differenti ad iniziare dalla Musica, Arti Visive, Letteratura, Storia, Arte concettuale ecc.
- b) la diffusione di comportamenti di tolleranza ed etica nelle relazioni tra culture e popoli differenti
- c) l'aggregazione di Istituzioni, attività imprenditoriali e individui con la finalità di creare una società basata su principi di collaborazione, comprensione, sociale ed economica
- d) l'organizzazione di eventi, manifestazioni ed ogni altro tipo di attività atte a favorire le finalità dei propri scopi
- e) la cura di pubblicazioni che abbiano le finalità attinenti allo scopo sociale.
- f) la stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività.
- g) la collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, che siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
- h) la raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi
- i) lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.

3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio direttivo.

4. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione si affilia alla Fitel Emilia Romagna

Art. 3 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
 - d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) in ottemperanza all' Art 6 D.lgs 117/2017, a titolo accessorio, secondario e sussidiario, ove ciò sia strumentale agli interessi di carattere generale di cui al presente Statuto; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale;
 - g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.
2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

3. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

4. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Nel bilancio viene adeguatamente documentata la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 dlgs 117-17.

Art.4 - Soci

Possono essere soci dell'associazione, senza limitazione e discriminazione di sesso, orientamento e genere, tutti gli Esseri Umani che condividano le motivazioni e gli scopi dell'Associazione stessa.

1. Il numero degli aderenti è illimitato.

2. Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o enti del terzo settore che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente Statuto.

3. Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

1. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati

2. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
3. Possono essere soci dell'Associazione per le persone fisiche ed enti del terzo settore che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi
4. L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie
5. Sono escluse di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.
6. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'assemblea dei soci.
7. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
8. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.
9. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.
10. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:
 - a) mancato versamento della quota associativa per un anno.
 - b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.
 - c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.
11. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
12. Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate.
13. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art.6 - Doveri e diritti degli associati

1. I soci sono obbligati:

- 
- r_embro_giunta - Prot. 02/11/2021.1009064.E
- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
 - c) a versare la quota associativa di cui al presente articolo.
2. I soci hanno diritto:
- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c) ad accedere alle cariche associative.
 - d) a prendere visione dei libri sociali, con possibilità prenderne copia a semplice richiesta scritta indirizzata al Presidente, la richiesta scritta in carta libera va presentata presso la Sede dell'Associazione a mano, per via lettera raccomandata o PEC. La facoltà non è soggetta ad autorizzazione ed è liberamente esperibile, la documentazione verrà messa a disposizione 15 giorni dal pervenimento della richiesta.
3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione

1. L'Assemblea dei soci;
2. L'Organo di Amministrazione "Il Consiglio Direttivo";
3. Il Presidente;
4. l'Organo di controllo contabile obbligatorio nei casi previsti dall'art.30 del DLGS 117/2017
5. Revisione legale dei conti obbligatorio nei casi previsti dall'art.31 del DLGS 117/2017
6. Il Collegio Sindacale (se eletto)
7. Il Collegio dei probiviri (se eletto)

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

È consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

Art.8

L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di tre per associato.

2. L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di
- e) responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;



- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
 - k) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.
3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull' eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione
5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto telematico (mail) e/ con avviso affisso nei locali dell'associazione almeno dieci giorni prima della riunione e contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
8. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida quando sia intervenuto almeno il 50% degli Associati intervenuti o rappresentati, ogni disposizione in terza convocazione presa a maggioranza assoluta.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9 - L'Organo di Amministrazione "Il Consiglio Direttivo"

1. Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi (o tra le persone indicate dai soci enti).

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare, il Consiglio direttivo delibera:

- a) le proposte di modifica dello statuto;
- b) i programmi delle attività;
- c) l'ammissione di nuovi soci;
- d) l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
- e) il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione
- f) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- g) tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
- h) la misura della quota associativa e le modalità di versamento della
- i) tutte le questioni che siano riservate alle competenze di altri organi.

2. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

3. Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli interventi.

Art.10

Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri del direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art 11 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



Art 12 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 - Il Collegio Sindacale (se eletto).

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti nell'assemblea dei soci.

Il Collegio ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili, di esaminare e di controllare il conto consuntivo, di redigere una relazione di presentazione dei bilanci all'Assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati.

Il Collegio Sindacale nella sua prima riunione elegge un Presidente

Art. 14 Il Collegio dei Probiviri (se eletto):

La risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte fra i soci, fra questi ultimi e l'Associazione, viene demandata al Collegio dei Probiviri i cui componenti decidono senza formalità alcuna quali amichevoli compositori.

Art. 15 - Norma finale

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 16 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice del terzo settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Art. 17 - Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è soggetto a imposta di registro in misura fissa ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del codice del terzo settore (dlgs 117-2017).

Firme dei Soci Fondatori

21/10/21

ERIKO KAWASAKI
Erika Kashi

Giovanni Galdi

Bergoglio

Carlo Benedetti

[Signature]

Riccardo Ferro

Reg. - 2 NOV. 2021
cl. 6139 3
Compte - ESENTE
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
CARLO CICCARELLI

